

384505

AERONAUTICA MILITARE

REGIONE INFORMAZIONI VOLO
BRINDISI

== DICHIARAZIONE ==

Si dichiara che il Maresciallo 3^a Classe Elettr. "C" S.P.

TRAMONTE Giovanni,

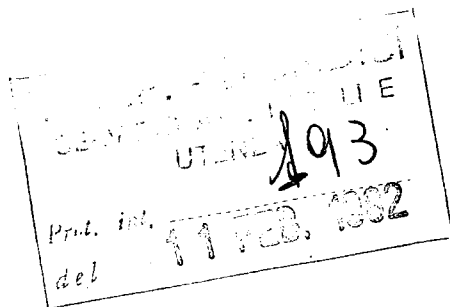
in servizio presso questa Regione Informazioni Volo, per inderogabili esigenze di servizio, ha l'obbligo di dimorare, con la propria famiglia, in un alloggio di servizio annesso al manufatto dell'Aeronautica, in cui svolge la propria attività.

Si rilascia a richiesta dell'interessato^e per gli usi consentiti dalla legge.==

Brindisi, 11 8 Aprile 1965

IL DIRETTORE
(Ten. Col. Pilota Renato BALESTRERO)

ten. col. Balestrero



Brindisi 5/FEBBRAIO/1982

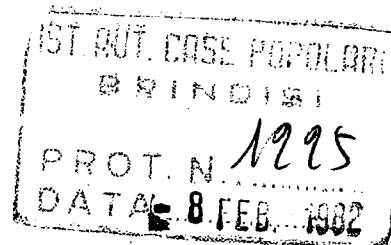
SPETT.LE

ISTITUTO AUTONOMO "CASE POPOLARI "

BRINDISI

Per doverosa informazione e per gli eventuali aggiornamenti di competenza si porta a conoscenza di codesto Ente, che con atto del Notaio Vincenzo Loiacono di Brindisi, registrato il 6/GENNAIO/1982, i sottoscritti De Maria Luigi e Pierri Franca hanno acquistato dal Sig. Tramonte Giovanni di Brindisi, l'appartamento sito in Brindisi alla Via Marsica N°5 Int. 10 Letto 4.

Con Osservanza





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

BRINDISI

del costo dell'appartamento in Brindisi alla Via Morsica - 4° lotto
N. Scala -C Int. 10 Vani utili N. 3 ed accessori - Vani legali N. 5
caratura 4,75
Concessionario: Sig. Gramonte Giovanni
Contratto di cessione in data 10-10-1950 N. di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 1.318.000 -

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 395.400
0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni . 3% L. 39.540 L. 434.940 -
Costo di cessione L. 883.060 -
Eventuali anticipi L. =
Differenza definitiva da scontare L. 883.060 -

Periodo di ammortamento anni 5

Tasso 5 %.

Rata annua 883.060 x 0,230974801 L. 203.964

Rata mensile 883.060 x 19,2481 L. 16.941

Decorrenza dal al

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 16.997

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

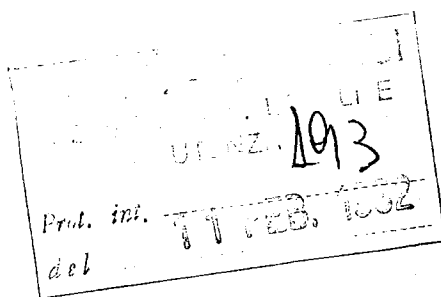
1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1862
2) canone acqua mensile L. 500
3) illuminazione scale e cortili L. 150
4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. =

TOTALE L. 19.509

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

Brindisi 5/FEBBRAIO/1982



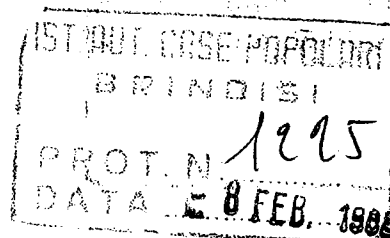
SPETT.LE

ISTITUTO AUTONOMO "CASE POPOLARI "

B R I N D I S I

Per doverosa informazione e per gli eventuali aggiornamenti di competenza si porta a conoscenza di codesto Ente, che con atto del Notaio Vincenzo Loiacono di Brindisi, registrato il 6/GENNAIO/1982, i sottoscritti De Maria Luigi e Pierri Franca hanno acquistato dal Sig. Tramonte Giovanni di Brindisi, l'appartamento sito in Brindisi alla Via Marsica N°5 Int;10 Letto 4.

Con osservanza





L.A.C.P. - Brindisi

15 MAG. 1965

Bari,

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI

Al **Sig. TRANONTE GIOVANNI**

via Marsica n.5

BRINDISI

• p.c.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

ZEMA-BARI

Ufficio

N. **12762** di prot. Sez.

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

ALLEGATI N.

OGGETTO: **Istanza di sub- affitto di alloggi popolare site in via
Marsica in Brindisi -**

Re *h* *A.T.*

Cen riferimento alla domanda inoltrata dalla S.V.,
in data 10.4.1965, tendente ad ottenere l'autorizzazione
a fittare il proprie alloggi popolare, site alla via Mar-
sica di Brindisi, ottenute a riscatto dall'Istituto Autono-
mo Case Popolari di Brindisi, questo Provveditorato, ritenute
valide il motive addotte nella istanza stessa, convalidato
dall'Ente Regione Informazioni Volo - Aeronautica Militare
di Brindisi, accorda la richiesta autorizzazione, ai sensi
del D.P.M. n.1 1959 n.2, art.16.-

IL PROVVEDITORE REGIONALE

I.P.

4214

27 APR. 1965

- AL PROVVEDITORE ALLE OO. PP.
per le Puglie

B A R I

OGGETTO: D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni.
Istanza affitto Sig. Tramento Giovanni - 4° Lotte
C.P. via Marsica N. 5 - Brindisi .-

Giunta decreto Ministeriale 8 gennaio 1965, n. 172
di Protocollo, si trasmette l'unita istanza per la quale si
esprime parere favorevole, perché Codesto Provveditorato, ai
sensi dell'art. 16, 4° comma del D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e suc-
cessive modificazioni, accordi il consenso in merito alla ri-
chiesta dell'assegnatario in oggetto.-

Il contratto di cessione è stato stipulato il 21
Giugno 1963 con pagamento in cinque anni.-

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/DV/ta.-



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

BRINDISI, 11 12 SET. 1962

Al Sig. TRAMONTE GIOVANNI

UFFICIO SEGRETERIA

Prot. N. 8738 /M.V.

Allegati

VIA MARSICA N° 5

BRINDISI

Risposta al foglio N. del

OGGETTO: assistenza fruita per la moglie Sig.ra PICCINNO CARMELA

A richiesta della S.V. e per gli usi consentiti dalla Legge consultato il mod. T.A.5 esistente in Ufficio, si attesta che la sua signora è stata operata di annessiectomia ed isterectomia subtotale (cfr. P.M. n° 17535 a Pisa con ricovero dal 2/4/1960 al 7/4/1960).-

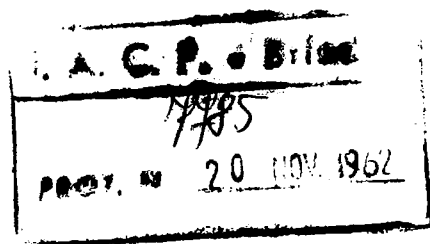
Risulta ancora che la stessa è stata operata di craniotomia transfrontale dx per adenoma ipofisario (cfr. P.M. n° 3422606 a Roma con ricovero dal 2/5/1960 al 28/5/1960).-

p. IL DIRETTORE

[Handwritten signature]



Spett.le Istituto Autonomo
per le Case Popolari
- Brindisi -



In ente al vs foglio raccomandato n° 7484
in data 8 cm., il sottoscritto accetta il passaggio
a risetto dell'alloggio sito in Brindisi - Lotto n° Scale C
Via Marsica 5 mt. 10 - a suo tempo assegnatogli
in locazione semplice.

Con l'occasione informo di voler corris/con=
dere il prezzo definitivo di cessione, in 60 (sessan=
ta) rate mensili costanti al tasso di interesse
previsto dalla Legge di cui al D.P.L. 27-4-1962 N° 231.

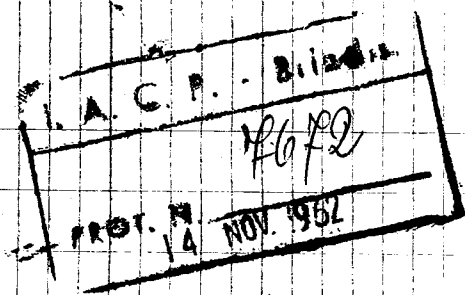
Con esenzione

tramonte Giovanni

Brindisi li 25-11-1962.

A

5 anni



Sette Ist. di Autismo
per le Case Rifugio
BRINDISI-

Riferimento Is/ Raccomanda la RR Int. N. 7487
del 18 c.m. =

Il sottoratto inferno, a causa
di fame e grave ipertrofia delle unghie,
non è in grado di fornire alcuna elettricità.

Si invita di far conoscere il proprio
suo non affetto le condizioni tecniche e
tecniche e altre.

con allegati
Procedimento Guarni.

Quindi il 14-11-1952.

Procedimento
Quindi il 14-11-1952.

A

h

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. N. 7487

Brindisi li 8 NOV. 1962

AL SIG. Giamant Giovanni

4° lotto - Via Ubornica

BRINDISI

RACCOMANDATA

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n.231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
BRINDISI Lotto 4° Scala C

via Ubornica a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. ~~1.015.350~~ 922.600 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

2541

Brindisi, li

3-10-1959

Rione.....

Pervenuta il

Isolato.....

Registrata al n.....

Alloggi.....

Firma del Funzionario

Stanze n.....

.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Quinto

Il sottoscritto TRAMONTE GIOVANNI
nato a BRINDISI il 11-1-1923 domiciliato a ...
BRINDISI Via S. Maria N° 5/34 Rione Quinto
Isolato 5° scala Piano Quartino
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal composto di N°
vani ed accessori, - oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del
2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in
proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa
che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel
Rione (1). Centro e composto di N° 4 vani ed accessori,
in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

è - non è

a) che
il proprio coniuge Sig. PICCINNO CARMELO è - non è (2)
proprietario nel Comune di BRINDISI di altra abitazione
./.

- (1) Indicare la località prescelta
(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ha - non ha (2)

il proprio coniuge Sig.^{ra} PICCINNO CARMELA ~~ha~~ - non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta-
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che fa parte - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig.^{ra} PICCINNO CARMELA ~~fa parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
che ~~usufruisce~~ - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
TRAMONTE GIOVANNI	1925	Capo famiglia
PICCINNO CARMELA	1925	moglie
TRAMONTE ROSALBA	1946	figlia
TRAMONTE ANNAMARIA	1954	figlia
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

TRAMONTE GIOVANNI - \$ 600.000 = annuo -
Sufficiente all'Assicurazione di vita -
.....
.....

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

- (2) Cancellare la parte che non interessa
(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo all'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impegna a pagarlo ~~in unica soluzione~~ ovvero (2) in non oltre 20 anni e precisamente in anni in rate mensili posticipate al tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal

Allega ricevuta n° 71 vaglia postale di £.5.000 e lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette comprovanti che né il richiedente, né il coniuge (non separato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprietà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

Data 28.11.59

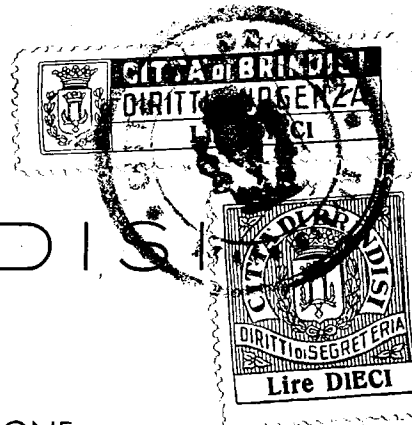
Tramonte P. O. Vanni
(firma per esteso)

N.B. - Il richiedente non può firmare né sotto il pericolo di sansefuto non conosciuto, o comunque, il valore dell'affortamento richiesto.



CITTA' DI BRINDISI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE



che la famiglia d i transito Giovanni
Sicilia, 14

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1		Branzanti Giovanni	Minori	11	1	1923				
2		Bicciuso Carmelo	"	11	3	1925				
3		Branzanti Ossalio	"	11	10	1926				
4		" Annamaria	"	18	1	1954				

Eventuali annotazioni

5209

Rilasciata in carta libera per uso

Allegro

Brindisi.

25-11-1959



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE**
(Avv. Giuseppe Genovese)

[Handwritten signature]

Si certifica

che il capo famiglia retro indicato non figura tassato agli effetti della
imposta Complementare per l'anno 1959 e che tutti i componenti della famiglia non figurano iscritti nei registri dei possessori di fabbricati del
Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso alleggio.

Brindisi, 2 DIC. 1959



Il Direttore

Mod. 103 n. 4035
Esatto L. 240
IL COMPILATORE

Handwritten signature

Brindisi, 9 Novembre 1961

Spett./le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

I. A. C. P. - Brindisi
8660
PROT. N. 10 NOV. 1961

Il sottoscritto GRAMONTE Giovanni abitante in Via Mar
sica n.5 Int/10 (4°Lotto) è venuto a conoscenza che pros
simamente si renderà libero l'appartamento analogo a quel
lo di cui attualmente dispone ma al piano inferiore, in lo
cazione al Sig. De Feo Aurelio, proprietario di un altro al
loggio in Brindisi.-

In considerazione delle precarie condizioni di salute
della moglie, la quale è stata sottoposta recentemente ad in
tervento chirurgico al cranio che le ha compromesso notevol
mente le proprie capacità fisiche e psichiche, chiede di po
ter occupare l'alloggio di cui sopra quando si renderà li
bero.-

Fiducioso in una benevole considerazione si riserva di
presentare eventuale documentazione relativa all'infermità
della moglie.-

Con osservanza -

Gramonte Giovanni

A-T.

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6867

Brindisi, li 119 LUG 1961

AL SIG. Tramonte Giovanni

Lotto 1° Scala e Int. 10

Via Tramonte

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.75 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 1.172 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 4.75 £. 3.710

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 112

1.172

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Mario Cosimo
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in perfette condizioni completo di infissi, vetri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____ chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i vani e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

Il sottoscritto Vincenzo
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
cucina ed accessori, posta a piano _____

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in perfette condizioni completo di infissi, vetri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____ chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i vani e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Il sottoscritto TRAMONTE Giovanni di Rocco nato e domiciliato a Brindisi, rivolge domanda a codesto Spett.le Istituto, affinché, giusta allegata istanza del Sig. MAURO Cosimo le sia accordato il cambio di locazione poichè il predetto Mauro trovasi nell'impossibilità finanziaria di pagare il fitto mensile previsto per l'abitazione a lui assegnata al Rione Commenda scala C int. 34. =

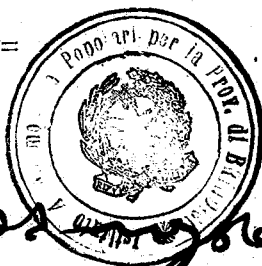
All'uopo fa presente che di fatto, il cambio è già avvenuto sin dal 15 Dicembre 1949, non essendo il Mauro in condizione di sopportare le spese contrattuali e cauzionali.

Inoltre il sottoscritto fa presente di aver fornito contaneamente d'abitazione il Mauro previo benestare del proprietario della casa.

Fiducioso per quanto sopra, ringrazia

*Tramonte Giovanni =
di cambio del Mauro
28-10-1950*

Brindisi li 8 settembre 1950 =



IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

*Da sfidarsi e risulta
che il predetto e cap. maggiore
dell'Aviazione in servizio S.E. =
Occupa fin dal momento
dell'assegnazione la casa
assegnata da Mauro Cosimo
H. J. J.
Ch. C.*

SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROV. DI BRINDISI

Il sottoscritto MAURO Cosimo, trovandosi nella impossibilità finanziaria di pagare il fitto di casa previsto per l'alloggio assegnatogli al Rione Commenda scala C int. 34, rivolge domanda affinché gli sia concesso il cambio di abitazione col Sig. TRAMONTA Giovanni.

È presente pertanto, che di fatto il cambio è già avvenuto in data 15 Dicembre 1949 (data di assegnazione) non potendo il sottoscritto sopportare neppure le spese contrattuali e cauzionali.

Si dichiara pertanto soddisfatto d'alloggio.

Con osservanza

Mauro Cosimo

Brindisi li 8 settembre 1950

Sig. Chetani

31-3-49

Illmo Signor

~~Don~~ Sindaco

Brindisi

31 MAR 1949

MUNICIPIO DI BRINDISI	
A. P. E. V. D.	
1 APR. 49	
PROT. N. 5760	
CAT. 15	CLAS. 12
FASC.	

Io sottoscritto Mauro Carino fa
domanda in Base Diretta di Locazione
dal detto Comune all'uso e stato disposto
a favore degli inquilini delle Galazzini
in costruzione al Pione Comune
Se si concede quanto di famiglia di 10
stanziamenti al mio bisogno un solo lavoro
con tale domanda me sono
ricorso di quanto voi avete informato
sul nostro conto

Devotissimo

Mauro Carino

Via Arco Sala, 11 - Brindisi - 30-3-49

ILL.MO SIG. SINDACO DEL COMUNE DI = B R I N D I S I
e p. SPETT. ENTE CASE POPOLARI = B R I N D I S I

Il sottoscritto TRAMONTE Giovanni di Rocco residente in Brindisi in Vico Lungo n° 30 rivolge domanda affinché , giusta analogha allegata istanza del sig. MAURO Cosimo abitante in Brindisi in Via Arco Sala n° 11, sia concesso di effettuare il cambio di abitazione fra il sottoscritto ed il sig. MAURO Cosimo che per impossibilità economiche non può sopportare la spesa mensile di locazione per l'appartamento in assegnazione a suo favore al Rione Comenda.

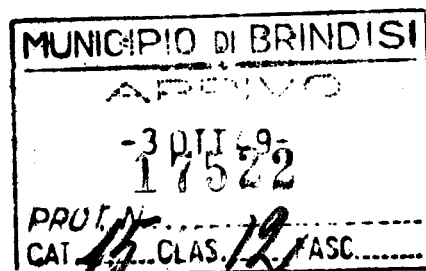
Il sottoscritto fa presente di essere alle dipendenze dell'Aeronautica Militare in servizio effettivo .

Fiducioso per quanto sopra esposto ringrazia .

Brindisi li 30 Settembre 1949 =

Tramonte Giovanni

Fiducioso



ILL.MO SIG. SINDACO DEL COMUNE DI = B R I N D I S I =

e p.c. SPETT. ENTE CASE POPOLARI = B R I N D I S I =

Il sottoscritto MAURO Cosimo attualmente residente a Brindisi in via Arco Sala n° 11, dovendo per i noti lavori di demolizione trasferirsi in abitazione (diprossima assegnazione) al Rione Commenda e non potendo sopportare la spesa mensile di locazione prevista per i predetti alloggi, chiede affinché gli sia concesso di effettuare il cambio di abitazione col Sig. TRAMONTE Giovanni abitante in Brindisi in Vico Lungo n°30.

Il sottoscritto ad esecuzione avvenuta di quanto sopra richiesto si dichiara soddisfatto di alloggio .

Con osservanza;

Mauro Cosimo

Brindisi li 30 Settembre 1949=

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condu-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. TRAMONTE Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 34 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1959 al N. 646

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. D. ...
(Giovanni Palasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. delle denunce
Art. del campione unico

(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. **TRAMONTE GIOVANNI**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10/C del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 3 F10 - mensili anticipate L. 6.800

Raddito catastale esclusa la rivalutazione L. 500

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, add. 27 Agosto 1963

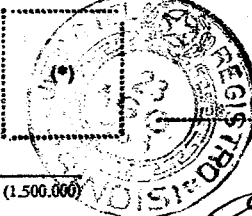


I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 Agosto 1963 al N.

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ottocento

IL CASSIERE
(*) Bollo a carico del DENUNZIANTE **MAGNANTE**



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. TRAMONTE Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 34 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 19 ed 32 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 AGO 1960 19 60

I DENUNZIANTE (1)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960 19 al N. 122

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquemila

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Carasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

(S 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. TRAMONTE Giovanni

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 34 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

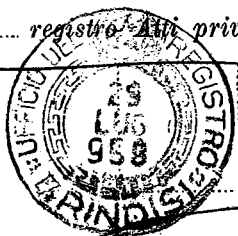
(Com.te Ubaldo S. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 19 al N. 280

vol. 11 Bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire Lessauko

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Carlo

Volontario nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.O.P.

dimoranti a (S. Maria, via ...)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed

Tramonte Giovanni

convenzioni che (.....)

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate appartamento n. 34 del 4° lotto
di via ...

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: 3364 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

GRINDISI, add. 27 AGO. 1957

DEUNZIANI (7)
RESIDENTE
Carlo

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO. 1957 19 al N. 1337

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire cinquantasei

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

* Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo V.LARINO fu Giuseppe nella sua qua-lità di Presidente dell'I.A.C.P.dimoranti (2) Brindisi-Via Cassinara

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. TRAMONTE Giovanni di Roccoconvenzioni che (4) hanno avutoesecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento N. 34 del 4° lotto
di case popolari in Brindisi - Vice Sicilia.Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957Corrispettivi pattuiti: L. 3.364. mensili anticipate.Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, addì

29 SET 1956

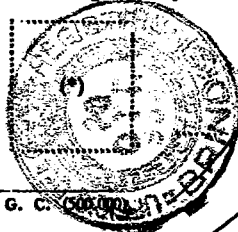
DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo V.

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Trecento

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42..

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla

rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. TRAMONTE GIOVANNI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 15 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate appartamento n. 34 al 4° Letto della
Casa Popolare in Brindisi via Sicilia

Durata della locazione: dal 15/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: L. 3.000 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 20 AGO. 1954 19

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1954 19 cl N. 789

vol. foglio registro ed esatte lire 50.-

(*) Bollo a calendario.

II PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e(2) in Brindisi Via Csimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

SIG. TRAMONTE GIOVANNI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.34 al 4° Lotto
..... delle Case popolari in Brindisi Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £.3000=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

27 AGO 1953



Registrata la presente denuncia, addì - 4 SET 1953 - 19 al N. 1560

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 100

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

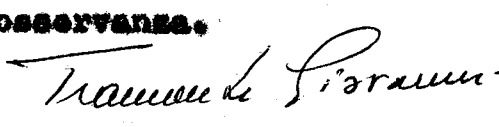
Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - R O M A -

Il sottoscritto **TRAMONTE Giovanni**, sottufficiale dell'Aeronautica Militare, titolare di alloggio sito in Brindisi all Via Marsica n°5 int.10, con contratto di cessione in proprietà stipulato in data 21 Giugno 1963 e registrato a Brindisi il 25 Giugno 1963 al n°14708 - Mod.3° n°47607 di repertorio raccolta 3238, ai sensi dell'Art.6° del predetto contratto, rivolge domanda alle scope di ottenere l'autorizzazione ad affittare il proprio alloggio. Tale richiesta è motivata dal fatto che il sottoscritto ha l'obbligo di dimorare, con la propria famiglia, in un alloggio di servizio annesso al manufatto dell'Aeronautica, in cui svolge la propria attività. Tanto per inderogabili esigenze di servizio. - Allega, pertanto, la dichiarazione rilasciata dall'Ente da cui dipende attestante la circostanza di cui sopra. Con osservanza.



Brindisi, li 10 Aprile 1965

TRAMONTE Giovanni

Via Marsica, 5 int.10

BRINDISI